



Prot. n. 5097/VI.10
Ponte Lambro, 13/12/2022

Oggetto: Determina Dirigenziale per l'affidamento diretto per il rinnovo licenza AXIOS Diamond - Uffici di Segreteria Istituto Comprensivo di Ponte Lambro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lvo n. 50/2016 e dell'art. 44 del D.I. n. 129/2018.

CIG N. Z8C390735A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 1, comma 78 della legge n. 107 del 2015 e degli art. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, redatto ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 189/2018 per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 70 del 02/02/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F. 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei Contratti Pubblici") e nelle relative previsioni di attuazione;

VISTO in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lett. a) del Codice;

VISTO in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016, il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]";

VISTO l'art. 36 comma 7 del D.Lvo 50/2016;

VISTO il D.Lvo 56 del 19/04/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 50 del 18/04/2016;

VISTE le linee guida ANAC e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato all'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il comunicato del 30/10/2018 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti inferiori a 1000,00 euro;

VISTA la Legge n. 208/2015 dell'art. 1 comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip spa (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa, Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. n. 129/2018;

VISTO l'art. 31 comma 1 del D.Lvo 50/2016, il quale prevede che "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

VISTE le linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno previsto che "il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche", definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP (nella persona del Dirigente Scolastico reggente Dott.ssa Roberta Rizzini);

RITENUTO che la Dirigente Scolastica risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1 del D.Lvo 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VALUTATA la necessità di rinnovare il servizio assistenza software Axios Diamond per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per un importo stimato di € 3.233,00 IVA inclusa;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive da cui risulta che non ci sono beni comparabili con quelli da acquisire;

VISTA la proposta d'ordine n. O.751/2022 del 07/12/2022 trasmessa dalla ditta SCL Service srl di Como, rappresentante unico per il centro territoriale Nord Italia - Province di Como/Lecco della Società Axios Italia che attualmente fornisce gli applicativi degli Uffici di Segreteria d'Istituto, acquisita a prot. n. 5034/VI.10 del 07/12/2022;

VISTE le caratteristiche tecniche individuate per l'acquisto, non riscontrabili in offerte standard e quindi difficilmente comparabili anche tramite indagini di mercato;

PRESO ATTO che la ditta suddetta risulta affidabile ed idonea a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, sulla base di precedenti rapporti contrattuali di lavoro positivi e professionali intrapresi con l'Istituto, fornendo prestazioni nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO che il valore economico dei beni da acquistare è inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della L. 13/12/1999, n. 488 stipulate da Consip spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip spa avente ad oggetto servizi o forniture equiparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopracitata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO l'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza");
CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'anno 2022;
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) La procedura è prevista e normata dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- 2) L'affidamento avviene previa verifica dell'insufficienza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio di interferenza, in quanto trattasi di mera fornitura e installazione che avverrà in momenti non coincidenti con l'orario di apertura degli uffici, e pertanto non sono rilevate interferenze;
- 4) Di autorizzare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 l'affidamento diretto per rinnovo di cui all'oggetto all'operatore economico SCL Service srl per un importo complessivo della fornitura pari a € 3.233,00 IVA inclusa da imputare sull'attività A02.2 - 3/7/6 che trova copertura finanziaria, con fatturazione nell'anno 2023;
- 5) Accertato che la ditta suddetta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
- 6) Di disporre il pagamento solo dietro presentazione di regolare fattura elettronica debitamente controllata e vistata a fornitura eseguita;
- 7) Di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale (IBAN) dedicato;
- 8) Di richiedere le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sugli stessi ed ogni modifica dei dati trasmessi;
- 9) Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- 10) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.Lvo 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sia il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Rizzini;
- 11) Di pubblicare copia del presente procedimento sul sito web dell'Istituto comprensivo www.icpontelambro.edu.it nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente".

F.TO DIGITALMENTE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa *Roberta Rizzini*